

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1585 /2022 R.G.

vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Bartolomeo Castaldi n. 1 presso e nello studio dell' Avv. CIOLINA ANGELO dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. dall'Avv. MALTESE CARLO
oppONENTE

E

Controparte_1 e *Controparte_2* elettivamente domiciliati in Via Arco Dei Veneziani, 27 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. MASSIMI LANFRANCO dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'Avv. Prof. STEFANO RECCHIONI

opposti

OGGETTO: altri contratti atipici

CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo", ai sensi delle indicazioni di cui al

secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., e i verbali di causa.

Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.

Con ricorso per decreto ingiuntivo i sigg.ri *Controparte_1* e [...]

CP_2 in proprio e quali eredi di *Persona_1* hanno dedotto che:

-in data 21 settembre 2021 era stato emesso lordo arbitrale irrituale da parte del Collegio Arbitrale composto dai sigg.ri Avv. Giovanni Di Bartolomeo, quale Presidente, nonché Avv.ti Vincenzo D'Alfonso e Maria Rosa Marsiglia, quali Arbitri nominati dalle parti, con il quale così statuivano: “*Il Collegio Arbitrale pronunciando definitivamente come in narrativa sui quesiti e sulle domande proposti dalle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, a maggioranza così provvede: 1) accerta e dichiara che il dott. Parte_1 è obbligato a corrispondere agli eredi del dott. Persona_1 la somma di € 35.189,58 ed accessori come in motivazione; 2) dichiara compensate tra le parti le spese di rappresentanza e difesa; 3) pone le spese di CTU e le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, di cui alla separata proposta, a carico di ciascuna delle parti per la metà, fermo il vincolo di solidarietà in favore degli Arbitri*”;

- pertanto, sulla scorta del lodo arbitrale irrituale del 21 settembre 2021, *Parte_1* [...] , non avendo dato riscontro alla richiesta di pagamento di essi ricorrenti,

risultava loro debitore della somma di € 35.189, 58 oltre interessi sulla somma di € 20.000,00 a far data dal 10/03/2016 e agli interessi sulla somma di € 38.689,58 a far data dal 22/10/2015 , per un totale complessivo al 26/04/2022 di € 36.309,44 oltre interessi successivi al saldo.

Sulla base di tale prospettazione il Tribunale di L'Aquila ha emesso il decreto ingiuntivo n. 226/2022 del 06/06/2022 giudizio n. 846/2022 R.G. per complessivi € 36.309,44 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 03/08/2022, ritualmente notificato via pec in data 05/08/2022, Parte_1 ha dedotto che il presunto credito non risultava certo liquido ed esigibile e che già in corso del procedimento arbitrale aveva confutato sia l'*an* che il *quantum debeatur* e ha formulato domanda riconvenzionale per l' importo di € 40.482,67 a titolo di differenza effettivamente dovuta tra le poste dare-avere con gli eredi Persona_1 in virtù dell'associazione professionale “Studio Tributario Associato Giannangeli Selim”.

Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione, concessa in danno del Sig. Parte_1, respinta ogni altra istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi suesposti,

NEL MERITO:

1) REVOCARE il decreto ingiuntivo n. 236/2022 del 27/05/2022, pubblicato in data 06/06/2022, dal Tribunale Civile di L'Aquila, Ill.mo Giudice Dott. Ciro Riviezzo, nell'ambito del procedimento monitorio avente R.G. n. 846/2022, emesso provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva telematica, rilasciata in data 09.06.2022, perché infondato in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, in quanto il credito non risulta certo, liquido ed esigibile, per tutte le argomentazione difensive sopra esposte, e, PER L'EFFETTO, REVOCARE E/O DICHIARARE NULLO il decreto ingiuntivo opposto;

- 2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Dott. Parte_1 alla compensazione, legale o giudiziale, delle somme pagate a titolo di liquidazione della quota associativa, conferite in favore del dott. Controparte_3, con il credito azionario in via monitoria, relativamente alla c.d. indennità compensativa, siccome prevista dall'art. 20 del patto costitutivo della suddetta associazione professionale, a compensazione della propria quota di ammissione, quale associato, nell'associazione professionale "Studio Associato Giannangeli Selim", come esposto in atti E, PER L'EFFETTO, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
- 3) ACCERTARE E DICHIARARE che quote di partecipazione agli utili ed al patrimonio associativo dello "Studio Associato Giannangeli Selim" sono ripartite nella misura rispettivamente del 20% (in favore del Dott. Persona_1 e dell'80% (in favore del Dott. Parte_1), come esposto in narrativa, e, per l'effetto,

IN VIA RICONVENZIONALE

- 4) ACCOGLIERE la spiegata domanda riconvenzionale per l'importo di euro 40.482,67 a credito dell'attore, per tutte le ragioni in atti, CONDANNANDO la convenuta al pagamento del suddetto importo, per tutte le deduzioni esposte in narrativa. IN OGNI CASO:
- 5) CONDANNARE l'opposta alla soccombenza per tutte le motivazioni dedotte nell'ambito del presente atto; 6) col favore delle spese e degli emolumenti di causa da rifondersi ai sopra indicati procuratori che si dichiarano antistatari”

Si sono costituiti in giudizio i sigg.r.i Controparte_1 e Controparte_2 in proprio e quali eredi di Persona_1 per eccepire la inammissibilità e /o improponibilità dell'opposizione e per chiedere il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto.

Hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:

- 1. in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improponibile l'opposizione ex adverso proposta per le questioni pregiudiziali di rito sollevate;*
- 2. rigettare, comunque, la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.*

Instaurato regolarmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precise dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.

Preliminamente va osservato che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare una questione, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.

In applicazione del principio di economia processuale e della "ragione più liquida", ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione, il Giudice "non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile: tale principio risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate attraverso gli artt. 24 e 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (cfr. Cass. Civ. sez. un. 8 maggio 2014 n. 9936).

Il principio della ragione più liquida, quindi, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello

della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così Cass. Civ., Sez. VI, 28.5.2014 n. 12002).

Ebbene, in base al principio della ragione più liquida, esaminati compiutamente l'oggetto del processo nonché le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni, ai fini della decisione verranno toccati gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c, in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, mentre gli argomenti di dogliananza non espressamente esaminati verranno ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Dalla disamina della documentazione in esame si evince che nel presente giudizio si discute dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché delle domande, ivi compresa la domanda riconvenzionale dell'opponente, e delle eccezioni, già oggetto dell' arbitrato irrituale definito con il lodo del 21 settembre 2021, posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto: da un lato l'obbligo del Dott. *Pt_1* di corrispondere, in favore degli eredi del *Persona_1* per la sua ammissione quale associato allo studio professionale “Studio Tributario Associato Giannangeli Selim”, le somme per le causali di cui all’ Atto costitutivo dell’associazione professionale di data 27 luglio 2007 e *CP_4* associati ed al successivo Atto modificativo di data 28/12/2009; dall’altro canto la non debenza delle somme ingiunte agli eredi del *Persona_1* stante l’eccezione di compensazione legale o giudiziale della somma di € 20.000,00 pagata a titolo di liquidazione della quota associativa che sarebbero state conferite al dott. *CP_3* e stante gli errori di calcolo predisposti nel corso del procedimento arbitrale nella liquidazione delle quote, nonché la domanda riconvenzionale alla ripetizione della somma corrisposta in più quantificata in € 40.482,67. Ebbene trattasi di questioni

in punto di fatto e in puto di diritto già sottoposte all'attenzione del Collegio Arbitrale, che espletata l'istruttoria anche a mezzo di una CTU contabile, a fronte del credito vantato dagli eredi del dott. *Persona_1* accertato in complessivi € 80.189,58 (€ 20.000,00 + 38.689,58 + 21.500,00), ha riconosciuto che il dott. *Pt_1* ha corrisposto la minor somma di € 45.000,00, per cui il suo debito residuo ammontava ad € 35.189,58.

Nello specifico le somme accertate e riconosciute come dovute agli eredi *Persona_1* sono state: € 20.000,00 è la somma accertata a titolo di ammissione di nuovo associato (cfr. pag.17 del lodo); € 38.689,58 è la somma accertata quale indennità compensativa (seconda componente dell'indennità ossia quella per gli utili non ripartiti e per quelli dell'esercizio in corso – cfr. pag.17 CTU Dott. *Persona_2* ; 3) € 21.500,00 è la somma accertata quale pagamento di somme incassate e non corrisposte al Dott. *Persona_1* (cfr. pag. 24 lodo e pag. 20 relazione Dott. *Per_2* .

In buona sostanza in questa sede l'opponente, riproponendo le stesse questioni di merito già trattate nel procedimento di arbitrato, contesta gli accertamenti contenuti nel lodo arbitrale irrituale del 21 settembre 2021 che ha già definito e regolamentato i rapporti tra le parti.

Deve ribadirsi che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poichè le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. che ne introduce i motivi di annullabilità (cfr.per il principio Cass.civ. n. 19486/2021). Le cause di annullabilità espressamente previste sono cinque: a) invalidità della convenzione arbitrale e la pronuncia extra o ultra petita; b) nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; c) incapacità dell'arbitro nominato. d) violazione delle regole procedurali imposte dalle parti

come condizione di validità del lodo. e) violazione del principio del contraddittorio. Ebbene nessuna di queste cause è stata proposta in questa sede, né si rinviene nell'atto di opposizione alcun richiamo al citato art. 808 ter c.p.c.. Comunque, in caso di annullamento del lodo irrituale è preclusa al giudice dello Stato la decisione nel merito, con la conseguenza che una volta eliminato ogni effetto giuridico del lodo, le parti devono riattivare un nuovo arbitrato.

Alla luce di quanto sopra esposto l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione con esclusione della fase decisionale in mancanza di comparse conclusionali).

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.226/2022 del 06/06/2022 giudizio n. 846/2022 R.G.;

- condanna l'opponente *Parte_1* al pagamento, in favore degli opposti *Controparte_1* e *Controparte_2* delle spese di lite che liquida in € 4.711,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in L'Aquila il 14/11/2025

Il Giudice

Dott.ssa Anna Maria Mancini